



Provincia di Padova

0008655/2012 - 16/01/2012  
- Provincia di Padova

Decreto n. 88/VIA/2012  
Ditta n. 17449

Prot. Gen. N.



Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 - 35131 Padova

tel. 049/8201811

Oggetto: Ditta: **TRIVELLATO F.lli S.n.c.** - Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione e autorizzazione di un Progetto di "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 23 della L.R. 10/99.

Comune di localizzazione dell'attività: LOREGGIA PD

Art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL PROSIEGUO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DOMANDA DI V.I.A. E CONTESTUALE APPROVAZIONE/AUTORIZZAZIONE

Ditta: **TRIVELLATO F.lli S.n.c.**  
Sede legale: Via Guizze, 5  
35012 CAMPOSAMPIERO PD  
P. IVA 02580190284

Al Sindaco del Comune di Loreggia  
Via Roma, 6  
35010 LOREGGIA PD

p.c. Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali  
e Paesaggistici del Veneto  
Palazzo Ca' Michiel Dalle Colonne  
Calle del Duca - Cannaregio, 4314  
30121 VENEZIA

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici  
e Paesaggistici per le Province di VE, BL,  
PD TV  
Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce, 770  
30135 VENEZIA

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici  
del Veneto  
Palazzo Folco  
Via Aquileia, 7  
35139 PADOVA

Al Sindaco del Comune di Camposampiero  
P.zza Castello, 35  
35012 CAMPOSAMPIERO PD

1

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE - Servizio Ecologia TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 PARTITA IVA 00700044282  
INDIRIZZO INTERNET HTTP://WWW.PROVINCIA.PADOVA.IT



## Provincia di Padova

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

#### **RICHIAMATI:**

la L. 241/90 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;  
la DGRV n. 308 del 10/02/2009;  
la DGRV n. 327 del 17/02/2009;  
la DGRV n. 1539 del 27/09/2011  
il D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/5/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000 e modificata con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005;

**VISTA** la domanda presentata dalla ditta TRIVELLATO F.lli Snc relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione/autorizzazione di un Progetto di "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti nel Comune di Loreggia" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 23 della L.R. 10/99, assunta agli atti con prot. n. 62194 del 26/04/2011;

**VISTO** che con nota prot. n. 123134 del 25/08/2011 è stata inviata alla ditta TRIVELLATO F.lli Snc la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che recita: "*L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.*";

**VISTO** che la ditta TRIVELLATO F.lli Snc, con nota prot. Provincia n. 135116 del 20/09/2011, ha provveduto a far pervenire alla Provincia le su richieste integrazioni;

**VISTO** che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, relativamente al progetto in oggetto, in data 25/11/2011 prot. n. 21453 (prot. Provincia n. 173805 del 01/12/2011) ha inviato il proprio parere contrario;

**VISTA** la nota della Provincia di Padova prot. n. 175132 del 02/12/2011, *comunicazione ex art. 10-bis legge n 241/1990*, con la quale si comunicava il motivo ostativo per procedere all'ulteriore corso della valutazione dell'istanza relativa alla domanda di V.I.A. e contestuale approvazione/autorizzazione di un Progetto di "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti nel Comune di Loreggia", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 23 della L.R. 10/99;

**CONSIDERATO** che nella nota di *comunicazione ex art. 10-bis legge n 241/1990*, si evidenzia che dal parere contrario della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto succitato risulta che la ditta TRIVELLATO F.lli Snc non ha ottemperato alla richiesta integrazioni, trasmessa con nota della Provincia prot.n. 123134 del 25/08/2011 (così come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di VE, BL, PD e TV con nota prot. n.22393 del 17/08/2011, prot. Provincia n. 121724 del



## Provincia di Padova

23/08/2011), inviando documentazione non corrispondente a quanto richiesto, in quanto come si legge sul parere "(omissis) .. la relazione paesaggistica in questione non è conforme al succitato D.P.C.M.(omissis) " (D.P.C.M. 12/12/2005), e che pertanto ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 152/06, l'amministrazione provinciale ritiene che lo stato degli atti non consenta di procedere all'ulteriore corso della valutazione dell'istanza, comportando pertanto l'archiviazione della stessa;

**VISTA** la nota trasmessa dallo Studio Legale BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI, a nome e per conto di TRIVELLATO F.lli Snc, con nota prot. Provincia n. 180666 del 15/12/2011, con la quale si fa istanza di proroga ai sensi degli art. 23 e 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTA** la nota trasmessa dallo Studio Legale BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI, a nome e per conto di TRIVELLATO F.lli Snc, con nota prot. Provincia n. 183424 del 21/12/2011, inerente le controdeduzioni alla su citata comunicazione ex art. 10-bis legge n 241/1990 trasmessa dalla Provincia, con la quale si chiede che la Provincia: proroghi il termine per la conclusione del procedimento ai sensi degli art. 23 e 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**RICORDATO** che l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recita: "*Entro trenta giorni (dalla presentazione dell'istanza) l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.*";

**CONSIDERATO** l'inapplicabilità dell'art. 23, comma 4, in quanto specificamente ascrivibile alla fase precedente all'avvio del procedimento di valutazione, in cui si provvede a verificare la completezza formale degli elaborati presentati e che è stata regolarmente eseguita e completata, mentre allo stato delle istanze trasmesse dallo Studio Legale BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI il procedimento era già stato avviato e arrivato alla fase decisionale, avendo acquisito anche i pareri degli altri enti interessati, pertanto non risulta accoglibile la richiesta di proroga ai sensi di questo articolo;

**CONSIDERATO** altresì che il richiamo all'art. 29 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. nelle predette istanze inviate dallo Studio Legale BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI, risulta non pertinente quindi non legittima la richiesta di proroga, in quanto detto art. 29, del vigente decreto legislativo, riguarda controlli e sanzioni;

**VISTO** che dal testo dell'articolo citato nella istanza di proroga del 15/12/2011 "*Quando il committente o proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, oppure ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta sospende tutti i termini della procedura, che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato.*", si



## Provincia di Padova

desume che l'art. 29, comma 5, che viene considerato è inerente la prima versione del D.Lgs. 152/06 ante modifiche del D.lgs. 4/2008 ed ante modifiche del D.lgs. 128/2010; che quell'articolo, integralmente abrogato e modificato nel 2008, trova un suo parziale (non assoluto) corrispondente nell'art. 24, 9° comma della versione vigente del D.Lgs. 152/06 (a sua volta modificato nel 2010), che recita: *“Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4 (ovvero entro 30 giorni dalla scadenza dei 60 giorni previsti per le osservazioni), il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.”*; che pertanto il sopra richiamato articolo stabilisce il termine massimo entro il quale chiedere di poter presentare le modifiche (pari a 30 giorni dalla scadenza dei 60 giorni previsti per le osservazioni), e sottrae alla piena disponibilità del proponente il termine di presentazione (all'origine lasciato del tutto alla sua discrezionale definizione), fissando 45 giorni, salvo richiesta di proroga per giustificati motivi.

**CONSIDERATO** l'inapplicabilità dell'art. 24, comma 9, in quanto allo stato degli atti risulta che il momento per la richiesta della proroga ai sensi dell'art. 24, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero entro 30 giorni dalla scadenza dei 60 giorni previsti per le osservazioni, è stato ampiamente superato, e pertanto non accoglibile;

**RITENUTO** quindi che l'attuale stato degli atti non consenta di procedere all'ulteriore corso della valutazione dell'istanza, comportando pertanto l'archiviazione della stessa.

### DISPONE

1. per quanto in premessa indicato, di rigettare la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione/autorizzazione di un Progetto di “Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti nel Comune di Loreggia” presentata dalla ditta TRIVELLATO F.lli S.n.c., acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 62194 del 26/04/2011 e conseguentemente di archiviare gli atti relativi;
2. che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA  
Dr.ssa  Dalla Pozza